SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2276)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUERRINI, CAPRARI, BENEDETTI e DE SABBATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1983

Ulteriori interventi in favore della popolazione di Ancona colpita da calamità naturali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 della legge 2 maggio 1983, n. 156, ha modificato la normativa, prevista dal decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, riguardante la concessione di mutui ventennali al tasso del 5,50 per cento, compreso il capitale, ai cittadini colpiti dal terremoto che nel 1972 ha investito il territorio di Ancona e provincia.

In particolare, tali mutui sono stati trasformati da ventennali a decennali, con un onere a carico del mutuatario non superiore all'11 per cento, compreso il capitale.

Tale modificazione comporta un evidente peggioramento delle condizioni alle quali sono erogate le provvidenze, proprio ai cittadini terremotati, che, ottenendole in forte ritardo, devono affrontare costi di costruzione molto più alti.

Al fine di eliminare questa disparità di trattamento, nello stesso articolo 12 della legge 2 maggio 1983, n. 156, veniva previsto un diverso meccanismo di finanziamento che avrebbe dovuto costituire una alternativa ai suddetti mutui.

Mediante la concessione, da parte della regione Marche, di contributi annui rapportati alla spesa riconosciuta ammissibile si consentiva ai proprietari terremotati di ricorrere al credito ordinario, con oneri confrontabili a quelli previsti dalla precedente normativa.

Si sarebbe così ottenuto il duplice obiettivo di snellire le procedure di finanziamento, evitando il concentramento delle pratiche di mutuo presso l'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, e di eliminare la disparità di trattamento già evidenziata.

L'avere, però, determinato l'entità dei contributi nell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile rende in realtà impraticabile questa alternativa, in quanto il ricorso al credito ordinario risulterebbe molto più oneroso degli stessi mutui decennali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

L'articolo 1 del presente disegno di legge, elevando l'importo dei contributi fino al 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, consente di rendere realmente efficace tale possibilità, senza che questo comporti alcun aggravio di spesa rispetto ai finanziamenti già disposti dall'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

La commissione tecnica speciale, di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, è stata istituita dal citato decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, allo scopo di accelerare e snellire le procedure di approvazione e di attuazione dei piani urbanistici riguardanti il centro storico di Ancona, gravemente danneggiato dal terremoto del 1972.

Essa è costituita dai rappresentanti di tutti gli enti e organismi locali e statali che, ai vari livelli e nelle varie sedi competenti, avrebbero dovuto esprimere pareri in merito ai piani urbanistici o approvare progetti e concessioni edilizie in attuazione di tali piani.

La commissione ha sostanzialmente corrisposto agli scopi per cui è stata istituita mostrando però alcuni appesantimenti e disfunzioni dovuti al fatto che la legge istitutiva non prevedeva norme nè per la dotazione dei mezzi finanziari e tecnici necessari al suo funzionamento, nè la possibilità di delega da parte dei commissari, in caso di impossibilità a partecipare ai lavori.

L'articolo 2 consente di superare questa difficoltà in modo da dare alla commissione piena capacità operativa e maggiore rapidità decisionale, così da renderne l'operato più adeguato agli importanti compiti cui è preposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi annui concessi dalla regione Marche in base al secondo comma dell'articolo 12 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono elevati al 15 per cento annuo.

Detti contributi verranno corrisposti anche se i beneficiari non contraggono mutuo.

Art. 2.

La regione Marche è autorizzata ad assicurare il funzionamento della commissione tecnica speciale prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, fornendo i mezzi finanziari e tecnici necessari.

I membri di tale commissione possono designare un proprio delegato a partecipare, in caso di loro impedimento, ai lavori collegiali.